



ANCE - MESSINA

Associazione Nazionale Costruttori Edili

**ACCORDO PER IL RINNOVO
DEL CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE
DEL CCNL 20 MAGGIO 2004
PER LA PROVINCIA DI MESSINA**

INDICE

<i>Accordo per il rinnovo del contratto integrativo provinciale del CCNL 20 Maggio 2004 per la Provincia di Messina</i>	pag. 5
<i>Premessa</i>	“ 6
<i>Art. 1 Legalità e lotta al lavoro nero</i>	“ 7
<i>Art. 2 Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.)</i>	“ 9
<i>Art. 3 Orario di lavoro</i>	“ 10
<i>Art. 4 Ferie</i>	“ 10
<i>Art. 5 Festività</i>	“ 11
<i>Art. 6 Appalti e subappalti</i>	“ 12
<i>Art. 7 Indennità per lavori in alta montagna</i>	“ 13
<i>Art. 8 Trasferta</i>	“ 13
<i>Art. 9 Elemento economico territoriale</i>	“ 13
<i>Art. 10 Assemblee</i>	“ 15
<i>Art. 11 Cassa Edile</i>	“ 15
<i>Art. 12 Versamenti delle imprese relative agli accantonamenti ed ai contributi</i>	“ 17
<i>Art. 13 Prestazioni</i>	“ 18
<i>Art. 14 Anzianità Professionale Edile</i>	“ 18
<i>Art. 15 Decontribuzione</i>	“ 19
<i>Art. 16 Ente Scuola Edile</i>	“ 20
<i>Art. 17 Comitato Paritetico Territoriale (CPT)</i>	“ 22
<i>Art. 18 Rappresentanti territoriale dei lavoratori per la sicurezza - RLST- (Articolo 87 CCNL del 20/05/2004)</i>	“ 24
<i>Art. 19 Mensa</i>	“ 25
<i>Art. 20 Indennità di trasporto</i>	“ 26
<i>Art. 21 Previdenza integrativa</i>	“ 26
<i>Art. 22 Quote sindacali</i>	“ 27
<i>Art. 23 Condizioni di miglior favore</i>	“ 27
<i>Art. 24 Decorrenza e durata</i>	“ 27

**ACCORDO PER IL RINNOVO
DEL CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DEL CCNL
20 MAGGIO 2004
PER LA PROVINCIA DI MESSINA**

In data 26 marzo 2007, in Messina

Tra

- L' **Ance Messina**, rappresentata dal presidente Carlo Borella, e dai sigg.ri. Salvatore Buttà, Roberto Catania, Tindaro Calabrese, Sebastiano D'Andrea, Antonino Giordano e Giuseppe Pettinato; ha svolto le funzioni di segretario il dott. Davide Mangiapane.

E

- la **Federazione Provinciale Edili ed Affini FE.NE.A.L.-U.I.L. di Messina**, rappresentata dai sigg.ri Aldo Maimone, Giuseppe De Vardo, Giorgio Ballistreri, Giuseppe Merendino, Giacomo Petralia, Tindaro Rampulla
- la **Federazione Provinciale Lavoratori Costruzioni e Affini F.I.L.C.A.-C.I.S.L. di Messina**, rappresentata dai sigg.ri Santino Barbera, Francesco Catalano, Giuseppe Famiano, e Aldo Spinelli
- la **Federazione Provinciale Lavoratori del Legno Edili ed Affini F.I.L.L.E.A.- C.G.I.L. di Messina**, rappresentata dai sigg.ri Giovanni Mastroeni, Salvatore Napoli, Carmelo Pino e Mario Russo

In applicazione del C.C.N.L. 20 maggio 2004 con particolare riferimento agli artt. 14, 21, 29, 36, 38, 46, 48, 87, 91, 92, 104 e 114 e dell'accordo nazionale 23 marzo 2006, sottoscritti dalle rispettive Associazioni Nazionali di Categoria, tenuto conto del disposto di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del D.L. 25/03/1997, n°67 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23/05/1997, n°135, e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Viene stipulato

il presente accordo di rinnovo del contratto integrativo provinciale di lavoro del 16 maggio 2003, con validità per l'intero territorio della provincia di Messina.

PREMESSA:

il settore delle costruzioni rappresenta nella nostra provincia un importante elemento di crescita economica e sociale, oltre che una delle poche realtà industriali strutturate.

Per questi motivi, le parti, dopo aver analizzato e valutato la situazione complessiva, caratterizzata ormai da diversi anni, da una profonda crisi dovuta alla contrazione degli investimenti pubblici, convengono di dare impulso al sistema della concertazione e della informazione, con l'avvio dell'Osservatorio Territoriale del mercato del lavoro della Provincia di Messina.

Tale Osservatorio, già previsto nel precedente contratto integrativo e non attuato per mancanza di un regolamento, può essere un valido strumento per definire gli interventi, diretti a rilanciare il comparto delle costruzioni e la sua immagine nella nostra provincia.

In questa ottica di rilancio, le parti convengono, altresì, che è altrettanto importante riaffermare la cultura della sicurezza, della legalità e del rispetto di diritti e doveri e delle tutele dei lavoratori.

In questo senso vanno sicuramente potenziate le risorse degli Enti paritetici, rimuovendo gli ostacoli che impediscono una effettiva messa in rete di tutti gli elementi conoscitivi che servono per contrastare il lavoro irregolare e la concorrenza sleale fra le imprese e perseguire l'obiettivo della congruità.

Le parti convengono di assumere, quando se ne ravvisi la necessità, ogni iniziativa al fine di approfondire argomenti ed aspetti su lavori di particolare importanza e rilevanza anche con interventi presso le Pubbliche Amministrazioni, tali da favorire l'accelerazione della realizzazione dei programmi, delle procedure e degli appalti, nonché l'utilizzo, in tempi brevi, dei finanziamenti per opere pubbliche e per investimenti infrastrutturali sul territorio, onde consentire al settore il superamento della crisi strutturale ed occupazionale, al fine di rimuovere ogni ostacolo per il regolare svolgimento dell'attività edilizia.

Tutto ciò deve realizzarsi in tempi certi e rapidi, sulla base di analoghe esperienze già maturate in altre Province Italiane e per dare attuazione al dettato del nostro legislatore regionale. L'attuazione delle linee programmatiche del presente accordo, non può prescindere da un più serrato confronto tra le parti, ed al riguardo viene auspicata la costituzione di un tavolo permanente tra le parti sociali al fine di monitorare l'andamento del mercato delle costruzioni della Provincia, favorire le sinergie tra i diversi Enti paritetici, costituire protocolli di legalità per la lotta al lavoro nero, alla evasione contributiva, intervenire per evitare distorsioni nell'utilizzo del sistema degli ammortizzatori sociali e favorire ogni altro strumento atto a rilanciare il settore delle costruzioni sia pubblico che privato nella Provincia di Messina.

Premesso quanto sopra si conviene quanto segue:

Articolo I ***Legalità e lotta al lavoro nero***

Le parti si impegnano a concertare tutte le forme operative necessarie a ridurre in maniera significativa l'impiego irregolare della manodopera sul territorio della provincia di Messina. A tal fine, concordano di utilizzare gli strumenti consentiti dalla legge e gli strumenti costituiti dagli Enti Paritetici per diffondere in modo capillare la cultura della legalità a partire dall'applicazione delle norme vigenti in materia di assunzione e di sicurezza all'interno dei cantieri edili.

Il principale strumento per acquisire le informazioni e delineare strategie di contrasto alla illegalità ed al lavoro nero sarà l'Osservatorio territoriale del mercato del lavoro delle costruzioni della Provincia di Messina, con il compito di realizzare, di concerto con l'Osservatorio Nazionale previsto dal vigente CCNL, un sistema informativo e di rilevazione dei fenomeni dell'industria delle costruzioni al fine di accrescerne la conoscenza e rappresentare un appropriato supporto alla concertazione a livello territoriale.

A tal fine l'Osservatorio analizza ed elabora i seguenti dati:

- evoluzione della domanda pubblica, degli investimenti privati e delle opere di pubblica utilità finalizzate con capitale privato;
- evoluzione dell'offerta, analizzando la tipologia delle imprese ai livelli di concentrazione e di specializzazione;

- andamento del mercato del lavoro con riferimento ai fabbisogni occupazionali, processi di ingresso nel settore, mobilità, tempi di occupazione, formazione professionale, struttura del costo del lavoro e riflessi sul piano occupazionale e contributivo;
 - andamento delle condizioni di sicurezza e di igiene del lavoro.
- L'Osservatorio si prefigge inoltre i seguenti compiti:
- 1) concorrere a determinare condizioni vantaggiose per l'attuazione di nuovi investimenti o ampliamenti produttivi per il settore delle costruzioni e sugli effetti degli stessi sull'occupazione; possibili interventi di sostegno legislativo regionale ai programmi di sviluppo e dell'occupazione; interventi nei confronti delle amministrazioni locali per un maggior raccordo con le esigenze delle imprese e del mondo del lavoro;
 - 2) monitorare e correggere il lavoro irregolare nelle sue varie manifestazioni, anche attraverso il ricorso agli istituti previsti dalle leggi vigenti;
 - 3) studiare sistemi di incontro funzionale fra domanda ed offerta del lavoro attraverso:
 - una formazione adeguata alle reali esigenze delle imprese ed alla innovazione tecnologica con la ricerca di nuovi profili professionali e la valorizzazione di quelli esistenti;
 - una verifica sulla effettiva e corretta applicazione delle leggi e degli accordi che in qualunque modo riguardino i rapporti di lavoro;
 - 4) stimolare studi di fattibilità di interventi mirati alla prevenzione del rischio sismico ed idrogeologico anche attraverso il coinvolgimento degli enti pubblici competenti.

In funzione del perseguimento degli obiettivi l'attività dell'Osservatorio sarà articolata come segue:

- una raccolta di dati mediante sistemi informatici destinata a soddisfare gli obiettivi da realizzare mediante il rilevamento sistematico, con periodicità costante, dei dati specifici di settore forniti sia dagli enti paritetici sia da altre fonti;

- analisi specifiche su temi congiunturali, individuati dalle parti stipulanti, destinate a fornire ulteriori elementi di approfondimento informativo.

Al fine di completare ed integrare i dati reperibili dalle fonti informative interne saranno acquisiti anche dati ed elaborazioni sul settore delle costruzioni ricavati da:

- a) enti pubblici sia istituzionalmente preposti a produrre strumenti conoscitivi sia detentori di dati, ancorché settoriali, in dipendenza delle proprie attività;
- b) banche dati specializzate in ricerche riguardanti il settore, dalle quali siano acquisibili informazioni di interesse per il medesimo, centri di rilevazione dei dati sugli appalti pubblici nonché altre fonti individuabili.

L'Osservatorio si avvale per il suo funzionamento di un Comitato Esecutivo, costituito da tre rappresentanti dei sindacati di categoria e da tre rappresentanti dei datori di lavoro, ed ha sede operativa presso la Cassa Edile di Messina, della cui struttura e banca dati si avvale per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.

Articolo 2 **Documento Unico di Regolarità Contributiva** **(D.U.R.C.)**

Le parti, come già enunciato in premessa, considerano essenziale per il rilancio del comparto delle costruzioni, attivare interventi che favoriscano la trasparenza del mercato, l'efficienza e la produttività delle imprese, la diffusione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché il rispetto dei deliberati contrattuali e normativi in materia di trattamento economico del personale.

Pertanto, ritengono necessario potenziare il sistema informativo e la collaborazione tra gli enti paritetici, con l'ausilio dell'Osservatorio territoriale del mercato del lavoro, per proseguire e rafforzare le iniziative nei confronti delle sedi provinciali di INPS ed INAIL, al fine di migliorare le fasi operative di rilascio del DURC riducendo ed accelerando gli adempimenti burocratici in confronto alle esigenze delle stazioni appaltanti e delle imprese.

Articolo 3

Orario di lavoro

Per quanto riguarda l'orario di lavoro vale quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del C.C.N.L. 20/05/2004.

In relazione alla ripartizione su cinque giorni per settimana dell'orario normale contrattuale di lavoro, questa avverrà esonerando i lavoratori dal prestare la loro opera nella giornata del sabato, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive dell'impresa.

Ove l'impresa, per obiettive esigenze tecnico produttive, da portare a preventiva conoscenza delle rappresentanze sindacali aziendali ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni l'orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell'8% (otto per cento), da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL 20/05/2004.

In considerazione delle particolari situazioni climatiche della provincia di Messina, ove ricorrano esigenze tecnico-produttive, le parti convengono che le imprese comunichino alle parti sociali ed agli enti paritetici preposti, una diversa utilizzazione dell'orario giornaliero di lavoro durante i mesi estivi di Giugno, Luglio ed Agosto ed i mesi invernali di Dicembre, Gennaio e Febbraio.

In caso di soste dovute a cause impreviste indipendenti dalla volontà dell'operaio e delle imprese, il recupero delle stesse resta una facoltà riconosciuta all'impresa che potrà operare anche ai sensi dell'articolo 10 comma 3 del vigente CCNL del 20/05/2004.

Articolo 4

Ferie

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 del CCNL 20/05/2004 le parti convengono che le ferie saranno godute dagli operai come appresso indicato:

- 2 settimane nel periodo di Ferragosto
- 1 settimana nel periodo delle festività natalizie
- 1 settimana da concordare tra datore di lavoro e lavoratori.

Considerato che l'incremento delle richieste di indennità per malattia si verifica maggiormente nel periodo di agosto e Natale di ogni anno, al fine di ridurre la notevole incidenza di assenteismo per malattia che si concentra nei

suddetti periodi coincidente con il normale periodo di chiusura dei cantieri per ferie estive e natalizie, ed al fine di contenere il conseguente aggravio di costi a carico della Cassa Edile, si stabilisce che:

- 1) le imprese sono obbligate a comunicare alla Cassa Edile entro il 30 giugno di ogni anno e comunque non oltre i 30 giorni prima della chiusura dei cantieri, il periodo di chiusura per ferie;
- 2) l'Ance Messina e le OO.SS., inoltre, svolgeranno opportuna azione di sensibilizzazione nei confronti delle imprese e dei lavoratori;
- 3) il rimborso del trattamento economico di malattia non potrà essere erogato da parte della Cassa Edile in assenza della comunicazione di cui sopra;
- 4) l'impresa non avrà diritto al rimborso suddetto se non avrà dimostrato l'effettivo godimento delle ferie da parte del lavoratore per il quale si chiede il medesimo rimborso.

Articolo 5 **Festività**

Per il pagamento delle festività valgono le norme dell'art. 17 del C.C.N.L. 20 maggio 2004 che di seguito vengono riportate:

Sono considerati giorni festivi:

- 1) Tutte le domeniche;
- 2) i giorni di riposo compensativo di lavoro domenicale;
- 3) le seguenti festività nazionali ed infrasettimanali:
 - a) 1° gennaio – Capodanno
 - b) 6 gennaio – Epifania
 - c) Lunedì successivo alla Pasqua
 - d) 25 aprile – anniversario della Liberazione
 - e) 1° Maggio – Festa del Lavoro
 - f) 2 giugno – Festa della Repubblica
 - g) 15 agosto – Assunzione
 - h) 1° Novembre – Ognissanti
 - i) 8 Dicembre – Immacolata Concezione
 - j) 25 dicembre – Santo Natale
 - k) 26 dicembre – Santo Stefano
 - l) Ricorrenza del Santo patrono del luogo ove ha sede il cantiere.

Qualora la festività del Santo Patrono coincida con una delle festività infrasettimanali di cui al precedente elenco sarà concordato dalle organizzazioni territoriali un giorno sostitutivo.

Per le festività di cui al punto 3) il trattamento economico è corrisposto dall'impresa all'operaio nella misura di 8 ore degli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell'articolo 24 (del vigente CCNL).

Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia il trattamento economico per le festività è pari a 9,6 ore.

Il trattamento economico per le festività di cui al punto 3) deve essere corrisposto per intero anche nel caso di sospensione del lavoro indipendente dalla volontà del lavoratore purché, nell'ipotesi di festività religiose, la sospensione non sia in atto da oltre due settimane.

Per la festività soppressa del 4 Novembre, agli operai è corrisposta dall'impresa un trattamento economico nella misura di 8 ore della retribuzione calcolata sugli elementi di cui al punto 4) dell'articolo 24 del CCNL. Per gli addetti ai lavori discontinui sono corrisposte 9,6 ore di retribuzione.

Articolo 6 ***Appalti e subappalti***

Le parti contraenti, preso atto che il ricorso al subappalto ed al cottimo non deve pregiudicare le finalità tese allo sviluppo della specializzazione delle imprese e dei lavoratori, concordano di adoperarsi per controllare la corretta ed integrale applicazione della disciplina di legge e contrattuale in atto in materia di "disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti", di cui all'art. 14 del C.C.N.L. 20/05/2004, nonché ad accertare il regolare e tempestivo adempimento da parte di chi ne è obbligato, delle disposizioni previste dall'art. 14 dello stesso contratto sulla disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti, fermo restando che la comunicazione alla Cassa Edile ed agli altri organismi previsti dall'art. 14 sopra richiamato va effettuata a mezzo di appositi moduli messi a gratuita disposizione dalla Cassa Edile che ne curerà la stampa e la divulgazione.

La stessa Organizzazione territoriale dei datori di lavoro si impegna di esaminare con le contraenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori, ogni

qualvolta necessario, i vari problemi emergenti in relazione alle normative di cui sopra.

Per quanto non previsto dal presente articolo la materia è regolamentata da leggi e contratti.

Articolo 7 ***Indennità per lavori in alta montagna***

L'indennità per lavori eseguiti in alta montagna è fissata nella misura del 9,5 % da calcolarsi sugli elementi della retribuzione del punto 3 dell'art. 24 sub a) e art. 44 del C.C.N.L. 20/05/2004.

Per i lavori eseguiti in zona la cui altitudine superi i mille metri la misura sarà dell' 11,5 %

La suddetta indennità non è dovuta agli operai che lavorano nella località costituente la loro abituale dimora.

Articolo 8 ***Trasferta***

Con riferimento all'articolo 21 del CCNL, si stabilisce una diaria del 10 % da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'articolo 24 dello stesso CCNL, da corrispondere in favore del lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto, e si stabilisce che i limiti territoriali sono fissati in km. 65 dal confine territoriale del comune in cui il lavoratore è stato assunto.

L'impresa, qualora richieda il pernottamento in loco del lavoratore, deve provvedere al vitto e alloggio o al rimborso spese concordate tra azienda e lavoratore stesso a tale titolo.

Articolo 9 ***Elemento economico territoriale***

Nella determinazione dell'elemento economico territoriale le parti sottoscritte hanno tenuto conto dell'andamento congiunturale del settore correlando l'entità dell'EET ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività del territorio, utilizzando a tal fine gli indicatori elenca-

ti nell' art. 38 del vigente CCNL. Durante la vigenza dell'elemento economico territoriale, ai fini della relativa conferma, la verifica dei suddetti indicatori e di altri eventualmente concordati dalle parti sociali, sarà effettuata dalle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori, entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione. Le parti si danno atto che la struttura dell'erogazione dell' EET è stata definita in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, dall'art. 38 del CCNL 20 maggio 2004 e dall' art. 2 del decreto legge 25 marzo 1997 n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997 n. 135. Le parti, consapevoli della situazione economica ed occupazionale del settore edile della Provincia di Messina, ribadiscono la necessità di interventi tesi a migliorare e consolidare le condizioni economiche finanziarie delle imprese, ad elevare il loro grado di competitività anche al fine di salvaguardare l'occupazione.

A tal uopo le parti contraenti convengono che l'elemento economico territoriale di cui all' articolo 38 lett. d) del CCNL 20/05/2004 è stabilito nella misura del 3,5% (tre virgola cinque per cento) con decorrenza dal 1 marzo 2007 e del 2% (due per cento) dal 1 giugno 2007, rispettivamente dei minimi di paga e di stipendio in vigore al 1 marzo 2006

Le parti concordano di stabilire un compenso una tantum pari a € 50,00 che verrà corrisposto ad operai ed impiegati nella mensilità di marzo 2007. L'una tantum verrà corrisposta per €50,00 a tutti i dipendenti assunti entro il 15 gennaio 2007 e per €25,00 a tutti i dipendenti assunti dal 16 gennaio 2007 al 28 febbraio 2007.

Un ulteriore incremento del 1,40 % (uno e quaranta per cento) sui minimi di paga e di stipendio in vigore al 1 marzo 2006, verrà erogato dal 1 novembre 2007 solo nel caso in cui il numero totale degli operai iscritti alla Cassa Edile di Messina alla data del 31/03/2007 avrà avuto un incremento superiore al 10% rispetto al dato registrato al 30/09/2006. Le parti si incontreranno entro il mese di settembre 2007 per verificare, sulla base dei dati statistici forniti dalla Cassa Edile di Messina, l'eventuale sussistenza di tale condizione indispensabile per l'erogazione dell'incremento dell'1,40% dell'EET a partire dal 1 novembre 2007⁽¹⁾.

⁽¹⁾ così modificato, in sede di verifica dei requisiti per l'applicazione dell'aumento, con verbale del 30 ottobre 2007

Ciò al fine di premiare l'impegno dell'Ance Messina e della FLC per ridurre drasticamente il fenomeno del lavoro nero e l'incremento della produttività del settore.

Le Parti concordano che gli importi in atto al 28/02/2007 dell'elemento economico territoriale sono conglobati, dal 01/03/2007, e per tutto il periodo di vigenza del presente accordo integrativo provinciale, nell'Indennità Territoriale di settore per gli operai e nel Premio di Produzione per gli impiegati.

NOTA A VERBALE:

In considerazione del fatto che la stipula della parte economica dell'accordo integrativo provinciale del CCNL 20/05/2004, viene perfezionata in data 26/03/2007, le parti concordano che la corresponsione dell'aumento dell'EET previsto dall'articolo 9 del presente integrativo provinciale possa essere erogata anche nella busta paga del mese di aprile 2007.

Articolo 10 Assemblee

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 104 del C.C.N.L. 20/05/2004 resta confermato che i lavoratori che prestano la loro opera nelle unità produttive con più di 15 dipendenti hanno diritto di riunirsi in assemblea, nei luoghi di lavoro, per la trattazione di materia di interesse sindacale e del lavoro, nei limiti di dodici ore annue retribuite, durante l'orario di lavoro.

Articolo 11 Cassa Edile

Si conviene di operare per favorire le condizioni per qualificare ulteriormente le già elevate potenzialità esistenti alla Cassa Edile di Messina, nello spirito di aumentare ed allargare il sistema dei servizi forniti alle Imprese ed ai lavoratori.

Il contributo di cui all'art. 36 lettera a) del vigente CCNL 20/05/2004, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del citato CCNL, è fissato nella misura complessiva del 2,70 % .

Le parti, sulla scorta dell'esame dei bilanci al 30/09/2006 della Cassa Edile

e considerando l'importanza di una diminuzione del costo complessivo del lavoro nella provincia di Messina, concordano di applicare, con decorrenza dalla denuncia relativa al mese di marzo 2008, le seguenti aliquote contributive per i versamenti alla Cassa Edile di Messina: ⁽²⁾

TITOLO	a carico azienda	a carico lavoratore	TOTALE
Accantonamento G.N.F.	14,200%	-	14,200%
Contributo A.P.E.	3,800%	-	3,800%
Contributo Cassa Edile	2,250%	0,450%	2,700%
Contributo Ente Scuola Edile	0,800%	-	0,800%
Contributo C.P.T. (E.S.E.)	0,500%	-	0,500%
Quote Adesione Contrattuale Provinciale	0,500%	0,500%	1,000%
Quote Adesione Contrattuale Nazionale	0,222%	0,222%	0,444%
Contributo RLST	0,060%	-	0,060%
TOTALI	22,332%	1,172%	23,504%

Quota di adesione contrattuale provinciale

Con riferimento all'art. 36 del CCNL 20/05/2004 le quote di adesione contrattuale provinciale a carico del Datore di Lavoro e del Lavoratore dipendente da Imprese edili ed affini vengono stabilite dalle parti nella misura paritetica dello **0,500 %** a carico del Datore di Lavoro e dello **0,500 %** a carico del Lavoratore, da calcolare sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL 20/05/2004.

⁽²⁾ aliquote fissate dalle parti sociali con verbale del 4 febbraio 2008

Articolo 12

Versamenti delle imprese relativi agli accantonamenti ed ai contributi

I versamenti dei contributi dovuti alla Cassa Edile di Messina devono essere effettuati entro e non oltre il mese successivo alla scadenza del periodo di paga al quale il versamento stesso si riferisce.

Con decorrenza dalla denuncia relativa al mese di marzo 2008, nel caso in cui i versamenti siano effettuati dopo il mese successivo alla scadenza del periodo di paga, il contributo Cassa Edile sarà regolato come segue: ⁽³⁾

Data versamento	Aliquota dovuta Contributo Cassa Edile	Aliquota Contributo Aggiuntivo	Totale Contributo Cassa Edile
dal 31° al 60° giorno	2,70%	0,20%	2,90%
dal 61° al 90° giorno	2,70%	0,40%	3,10%
dal 91° al 120° giorno	2,70%	0,75%	3,45%
dal 121° al 150° giorno	2,70%	1,50%	4,20%
dal 151° al 180° giorno	2,70%	2,00%	4,70%
oltre il 180° giorno	2,70%	3,00%	5,70%

Le parti convengono che, in caso di ritardato pagamento degli accantonamenti e dei contributi di competenza della Cassa Edile, su richiesta dell'impresa sarà possibile il detto pagamento a seguito di perfezionamento con atto notarile della cessione del credito vantato da essa impresa nei confronti di enti appaltanti, nel caso di lavori pubblici, o di quote di erogazioni di mutuo, nel caso di lavori privati. Il perfezionamento della cessione del credito avrà validità per il rilascio della dichiarazione di competenza della Cassa Edile per il rilascio del DURC

⁽³⁾ aliquote fissate dalle parti sociali con verbale del 4 febbraio 2008

NOTA A VERBALE:

Le parti si impegnano, separatamente e congiuntamente, a promuovere in tutte le sedi opportune, l'attuazione di norme per l'applicazione di tale sistema di pagamento dei contributi tramite cessione del credito anche nei confronti di INPS ed INAIL.

Articolo 13 **Prestazioni**

Le prestazioni fornite dalla Cassa Edile di Messina sono state interamente riviste dalla apposita Commissione, alla luce della diversificazione delle domande sociali e dei nuovi bisogni, soprattutto in ragione dei mutamenti dello stato sociale e del grave problema della disoccupazione.

Pertanto le prestazioni deliberate dal Comitato di Gestione della Cassa Edile di Messina, che avranno decorrenza dalla data di approvazione e durata collegata al presente contratto integrativo sono appresso specificate:

- Carenza malattia (art. 15 contratto integrativo provinciale del 21/07/1986)
- Borse di studio
- Sussidi funerari
- Protesi e cure dentarie
- Protesi oculistiche - ortopediche - acustiche
- Carrozzelle per disabili

Tali prestazioni potranno essere aggiornate e modificate previo deliberato del Comitato di Gestione sempre ad opera della apposita commissione istituita presso la Cassa Edile di Messina.

Articolo 14 **Anzianità Professionale Edile**

Con riferimento all'art. 29 del C.C.N.L. del 20/05/2004 il contributo dovuto dai datori di lavoro a copertura degli oneri relativi all'anzianità professionale edile, resta fissato, con decorrenza dalla denuncia relativa al mese di marzo 2008, nell'aliquota del 3,80% (tre e ottanta per cento)⁽⁴⁾ da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del C.C.N.L. 20/05/2004.

⁽⁴⁾ aliquote fissate dalle parti sociali con verbale del 4 febbraio 2008

Il detto contributo, con le stesse modalità e nei termini previsti per il versamento dei contributi di cui all'articolo 11 del presente contratto, deve essere versato, a cura dei datori di lavoro, alla Cassa Edile alla quale sono affidati tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento Nazionale dell'anzianità edile di cui all'allegato "C" del C.C.N.L. 20/05/2004.

Nel caso in cui i lavoratori nel biennio precedente non abbiano maturato le 2.100 ore, hanno la possibilità di conguagliare volontariamente fino ad un massimo di ore 100 in modo da poter raggiungere il requisito delle 2.100 ore nel biennio.

Articolo 15 **Decontribuzione**

Allo scopo di valorizzare le imprese che operano correttamente sul mercato e nello spirito di uniformare i principi impositivi della contribuzione previdenziale ed assistenziale previsti dall'art. 29 del D.L. 23/06/1995 n. 244 convertito in legge 08/08/1995 n. 341, e per incentivare sia la regolare contribuzione, sia la corretta denuncia delle ore lavorate, si concorda di individuare il seguente meccanismo premiale:

- le imprese, per i lavoratori denunciati mensilmente alla Cassa Edile per un numero di ore non inferiore a quello contrattuale (comportando come ore denunciate anche quelle relative alle tipologie di assenze che non comportino il versamento della contribuzione virtuale all'Inps, come individuate dall'art. 29 del D.L. 23/06/1995 n. 244 convertito in legge 08/08/1995 n. 341, dal DM 16 Dicembre 1996 e dalle circolari interpretative dell'Inps) usufruiranno di uno sgravio contributivo la cui misura verrà determinata annualmente, tenuto conto sia degli eventuali avanzi di gestione del Fondo Ape, sia degli effetti determinati dalla presente disposizione, sull'andamento economico della gestione.
- L'accesso al beneficio della decontribuzione sarà consentito alle imprese che saranno in possesso dei seguenti requisiti previa verifica, ove possibile, presso l'Ispettorato del lavoro, da parte del Comitato di Presidenza della Cassa Edile, di eventuali denunce accertate per lavoro nero nell'ultimo anno:
 - a) che abbiano presentato denunce nominative dei lavoratori occupati

soggette a contribuzione per tutti i 12 mesi di competenza dell' esercizio precedente a quello per il quale viene richiesta la decontribuzione;

- b) che risultino in regola secondo i criteri stabiliti e verificati dalla Cassa Edile;
 - c) nell'ipotesi in cui la Cassa Edile accerti che l'impresa beneficiaria della decontribuzione abbia utilizzato lavoratori parzialmente o totalmente irregolari, l'impresa perde totalmente il diritto a tale decontribuzione per tutti i lavoratori denunciati e la Cassa Edile provvederà a recuperare l'importo rimborsato all'impresa a fronte della stessa decontribuzione.
- Allo scopo, le parti si incontreranno entro il mese di Dicembre di ogni anno, per stabilire, ove vi fossero i presupposti, la misura dello sgravio relativo all'anno successivo. Conseguentemente il Comitato di Gestione della Cassa Edile emanerà disposizioni regolamentari relative alle dichiarazioni ed alle documentazioni da produrre da parte delle imprese, atte a consentire la verifica sulla corretta applicazione dello sgravio, che sarà disposto dal Comitato di Gestione stesso.
 - Per le imprese che non pervenissero ad avere i requisiti di cui sopra, o che non siano in regola con i versamenti presso la Cassa Edile per i periodi o anni precedenti, rimane in vigore la contribuzione senza bonus decontributivo.

Le parti si riservano di determinare, in alternativa a quanto sopra indicato, altre diverse modalità di decontribuzione.

Articolo 16 **Ente Scuola Edile**

Le parti riconoscono la necessità di dare maggiore impulso alla formazione professionale per i lavoratori del settore al fine di contribuire a migliorare la qualità del lavoro e le capacità tecniche produttive delle aziende elevando le capacità professionali esistenti nel mercato del lavoro.

Le parti concordano di applicare l'aliquota dello 0,80 %, (zero virgola ottanta per cento) calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'articolo 24 del CCNL 20/05/2004, a favore dell'Ente Scuola.

Ai sensi dell'art. 92 del CCNL 20 maggio 2004, le parti convengono che è interesse primario del settore delle costruzioni rilanciare l'apprendistato, al fine di permettere il ricambio generazionale, stante l'invecchiamento della categoria.

In particolare si stabilisce che, le aziende del settore edile operanti nella nostra provincia faranno riferimento, per la formazione professionale, l'apprendistato, i tirocini formativi di orientamento, e tutti gli istituti di formazione professionale per il settore previsti dalla legislazione vigente, all'Ente Scuola Edile di Messina e provincia (E.S.E.Me.P.) secondo quanto stabilito dall'art. 91 del CCNL e dal presente contratto integrativo.

Le parti, inoltre, concordano di prevedere, in collegamento con i flussi migratori, la formazione di ingresso dei lavoratori immigrati, anche attraverso attività da svolgersi direttamente nei paesi di origine, da parte dell'Ente Scuola Edile di Messina, dando priorità ai percorsi di alfabetizzazione e crescita della professionalità nel campo della prevenzione e della sicurezza.

Le parti, si impegnano altresì alla redazione di un regolamento per attivare gli stages formativi presso le imprese, dando priorità ai lavoratori-studenti, formati dalla stessa Scuola Edile di Messina.

A tal proposito, il compito di regolamentare la materia, sarà affidato ad una Commissione Paritetica che esaminerà, entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto Integrativo, tutte le implicazioni di carattere organizzativo e giuridico, relative ai percorsi formativi ed agli stages riguardanti i lavoratori-studenti dell'Ente Scuola Edile di Messina.

Le parti riconfermano la centralità del Formedil Regionale riconoscendogli il ruolo di coordinamento e di armonizzazione dell'attività formativa ed operativa delle Scuole Edili.

Le parti si impegnano inoltre ad individuare forme idonee per il perseguimento degli obiettivi cui l'Ente è preposto. Per le imprese in regola sarà garantita, su richiesta delle stesse e senza costi aggiuntivi, una formazione continua delle maestranze, dei tecnici e, se necessario, degli stessi imprenditori, in base a programmi e metodologie formative opportunamente individuati.

L'attività formativa dell'Ente Scuola Edile di Messina sarà anche orientata alla formazione professionale dei disoccupati al fine di un loro reinserimento

nel mercato produttivo da perseguire prevalentemente con fondi pubblici.

Le imprese che assumono, previa consegna delle schede di valutazione, tali disoccupati, dopo il completamento del loro iter formativo, usufruiranno dei seguenti sgravi contributivi:

- riduzione del contributo Ente Scuola Edile del 90 % per un anno a partire dalla data di assunzione.

In riferimento all'insegnamento, particolare attenzione sarà dedicata alla qualità professionale ed esperienza dei docenti, da dimostrare attraverso curricula che saranno valutati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente. Le parti sociali verificheranno annualmente il conseguimento degli obiettivi formativi previsti ed i risultati ottenuti in termini di servizi resi alle imprese.

Articolo 17 **Comitato Paritetico Territoriale (CPT)**

Le parti ribadiscono il carattere prioritario del tema della sicurezza sul lavoro per le implicazioni sociali e produttive da esso prospettate.

Nell'ottica del miglioramento delle condizioni di sicurezza nei cantieri, le parti ritengono di dovere potenziare il servizio di consulenza, supporto e assistenza alle aziende, da parte del CPT, anche attraverso un maggiore raccordo con le Asl, l'Ispettorato del Lavoro, l'Inail e l'Ispe.

Pertanto si prevede:

- a) imprescindibilità dell'assunzione il giorno prima dell'entrata in cantiere o azienda del lavoratore;
- b) obbligo di formare i lavoratori di primo accesso nel settore, fin dal primo giorno;
- c) istituire l'operatività della funzione dei RSLT.

L'aliquota contributiva a favore dell'Ente Sicurezza Edile - CTP - viene fissata allo 0,50 %, (zero virgola cinquanta centesimi per cento) calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'articolo 24 del CCNL 20/05/2004.

In attuazione dell'art. 109 del CCNL 20/05/2004, l'Ente Sicurezza Edile realizzerà, in collaborazione con l'Ente Scuola, i corsi per la formazione alla sicurezza rivolti a:

- a) lavoratori che si inseriscono per la prima volta nel settore;
- b) lavoratori assunti con contratto di apprendistato o di formazione lavoro;
- c) tecnici, capisquadra, capicantiere e preposti;
- d) lavoratori occupati;
- e) tecnici dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro;
- f) lavoratori di cui al comma 12 dell'art. 87 del CCNL, in attuazione dell'art. 22 del D. Lgs. 626/94 e successive modifiche.

I corsi avranno i seguenti contenuti:

- a. Formazione e informazione;
- b. Gestione delle emergenze;
- c. R.L.S. (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza);
- d. R.S.P.P. (Responsabile per il Servizio di Prevenzione e Protezione)
- e. Misure di sicurezza nel montaggio e smontaggio ponteggi;
- f. Coordinatore per la Sicurezza (L. 494/96)
- g. Misure di sicurezza nella gestione e smaltimento amianto;
- h. Misure di sicurezza per gli operatori gru.

Per lo svolgimento di detti corsi, il CPT può attingere anche ai finanziamenti della Regione e della Unione Europea.

Altresì il CPT si impegna a stipulare dei protocolli di intesa con le stazioni appaltanti operanti sul territorio provinciale al fine di regolamentare l'accesso dei tecnici esperti del CPT nei cantieri.

Il CPT, per divulgare sui posti di lavoro la cultura della sicurezza, provvederà a predisporre delle pubblicazioni da consegnare ai lavoratori, alle imprese, agli studenti ed agli Enti appaltanti.

Considerata la precaria didattica sulla sicurezza persistente nelle scuole tecniche di secondo grado e nelle Università, al fine di formare al meglio i futuri addetti alla sicurezza nei cantieri edili, il CPT stipulerà dei protocolli di

intesa con dette scuole. Inoltre, con la facoltà di Ingegneria di Messina potranno essere attivate delle borse di studio a favore di quanti presenteranno tesi di laurea sulla sicurezza e la salute dei lavoratori. Il CPT, di concerto con l'Ente Scuola Edile, potrà farsi carico di concedere dei finanziamenti per l'attivazione di dottorati di ricerca aventi come oggetto la sicurezza nel settore edile, con l'obiettivo di implementare la banca dati e le conoscenze a disposizione del sistema edile.

Inoltre, compatibilmente con le risorse economiche disponibili, il CdA del CPT, valuterà l'opportunità di concedere, alle imprese in regola con le normative vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e con i versamenti in Cassa Edile una forma di premialità consistente nella erogazione dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) da consegnare ai lavoratori.

Articolo 18

Rappresentanti territoriali dei lavoratori per la sicurezza – RLST – (Articolo 87 CCNL del 20/05/2004)

E' istituita, la figura del RLST (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di ambito Territoriale) per le imprese o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti, e che non abbiano eletto tale rappresentante al proprio interno.

I compiti del RLST sono quelli previsti dall'art. 87 del C.C.N.L. 20/05/2004, che svolgerà in stretta collaborazione con l'Ente Sicurezza Edile CTP.

L'Ente Sicurezza Edile CTP, quindi, formulerà un regolamento, sia per l'individuazione delle aree territoriali sia per le modalità operative. Le parti concordano di istituire un massimo di tre RLST per l'intera provincia di Messina.

Per la copertura degli oneri derivanti dall'attività dei RLST viene costituito un fondo di mutualizzazione con un contributo, a carico dei datori di lavoro pari allo 0,06 %, (zero virgola sei centesimi per cento) quale "Fondo rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza". Tale fondo servirà a rimborsare le imprese per le ore di permesso concesse ai lavoratori eletti RLST per l'assolvimento dei compiti istituzionali.

Il contributo, calcolato sulla base imponibile prevista dal punto 3 dall'art. 24 del CCNL 20/05/2004, sarà versato alla Cassa Edile, che istituirà un conto

ad hoc. Le somme di tale fondo saranno poi trasferite all'Ente Sicurezza Edile che provvederà ai relativi adempimenti.

Il RLST deve essere in possesso di un attestato di formazione professionale per la sicurezza.

Le parti ribadiscono che il CPT è l'unico organismo abilitato al rilascio della certificazione di assolvimento dell'obbligo di formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di ambito territoriale, così come quella rivolta ai lavoratori di cui all'art. 22 del D.lg.vo 626/94.

Articolo 19 **Mensa**

- a) Le imprese, in relazione all'ubicazione e alla durata dei cantieri, alle caratteristiche delle opere da eseguire, alla composizione delle maestranze ed al luogo di residenza delle stesse, provvederanno, su richiesta di almeno trenta dipendenti, occupati nel cantiere, affinché sia consentito ai lavoratori di consumare un pasto caldo in loco o nelle immediate vicinanze, mediante l'allestimento di un servizio di mensa od il ricorso a servizi esterni. Nel caso in cui il cantiere abbia durata superiore a 12 mesi tale richiesta può essere avanzata da almeno 20 dipendenti occupati nello stesso cantiere.
- Allo scopo di agevolare i lavoratori che intendono consumare un pasto caldo in cantiere o in punti di ristoro nelle immediate vicinanze, si potrà ricorrere a servizi esterni anche se il numero dei lavoratori è inferiore a trenta, sempre che sussista, da parte delle ditte fornitrici dei pasti, la disponibilità di provvedervi a normali condizioni di costo. La composizione ed il costo complessivo del pasto sono predeterminati tra la direzione dell'impresa e la rappresentanza sindacale aziendale entro i limiti della normalità. Il costo complessivo di ciascun pasto è ripartito in misura di tre quarti a carico del datore di lavoro e di un quarto a carico dei lavoratori.
- b) con decorrenza dal 01/03/2007 l'indennità sostitutiva di mensa è dovuta nella misura di € 0,25 orarie, da corrispondere agli operai per tutte le ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate.
- L'indennità sostitutiva di mensa non è dovuta ai lavoratori che usufruiscono di uno dei servizi di cui alla lettera a)

* * * *

Agli impiegati è dovuta una indennità sostitutiva di mensa per ogni giornata di effettiva presenza così come previsto per gli operai.

Il suddetto importo comprende forfettariamente l'incidenza sulla mensa delle ferie, festività, tredicesima, premio annuo e premio di fedeltà.

Articolo 20

Indennità di trasporto

La misura dell'indennità di trasporto a partire dall' 01/03/2007 è stabilita nella seguente misura:

- a) € 0,18 orarie ai lavoratori che prestano la loro attività nell'ambito territoriale del centro urbano.
- b) € 0,25 orarie ai lavoratori che prestano la loro attività oltre il centro urbano e fino a 15 Km.
- c) € 0,30 orarie ai lavoratori che prestano la loro attività oltre il centro urbano e oltre 15 Km.

Le indennità di cui sopra non sono dovute quando l'impresa provvede con mezzi propri al trasporto degli operai.

* * * *

Agli impiegati che prestano la loro opera nel territorio della Provincia di Messina è dovuta l'indennità giornaliera come per gli operai.

Articolo 21

Previdenza integrativa

In ottemperanza e secondo quanto stabilito sia dalla legislazione in materia di previdenza complementare (legge n. 24/93, legge 335/95 e Decreto Legislativo n. 47/2000) sia dagli accordi nazionali, ed in particolare dall'accordo nazionale del 23 marzo 2006, si conviene di proseguire nello svolgimento di una adeguata sensibilizzazione ed informazione delle maestranze e delle imprese. Le parti, in riferimento alle future esigenze che si potranno presentare di contribuzione, iscrizione, spese amministrative o quant'altro fosse posto a

carico delle imprese e dei lavoratori, si impegnano ad individuare in tutto o in parte, all'interno del fondo APE, quella entità da utilizzare quale mutualità, e ciò anche in ottemperanza degli stipulandi accordi nazionali sulla materia.

Articolo 22

Quote sindacali

Ai sensi dell'art. 37 del C.C.N.L. 20/05/2004 è confermata la facoltà attribuita agli operai di cedere mediante deleghe, alle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori aderenti alle Associazioni stipulanti il C.C.N.L. indicato, un importo da prelevarsi sugli accantonamenti per ferie, festività e gratifica natalizia effettuati a favore degli operai medesimi presso la Cassa Edile della Provincia di Messina, in conformità ai criteri e con le modalità stabilite dall'Accordo nazionale 16 maggio 1973 e dalla convenzione al punto 6 dell'Accordo medesimo e successive modifiche e integrazioni che estendono la base di calcolo.

Articolo 23

Condizioni di miglior favore

Le disposizioni del presente contratto sono correlative ed inscindibili, sia fra loro come pure con quelle del contratto nazionale del 20 maggio 2004.

Fermo restando l'inscindibilità di cui sopra, le parti si danno reciprocamente atto che, stipulando il presente contratto, non hanno inteso modificare per gli operai in forza presso le singole imprese alla data di stipulazione del contratto stesso, le eventuali condizioni più favorevoli in atto nella Provincia di Messina, che dovranno essere mantenute fino alla chiusura del cantiere in cui prestano la propria opera.

Articolo 24

Decorrenza e durata

Il presente contratto Integrativo Provinciale decorre dal 1 gennaio 2007 e avrà durata fino al 31 dicembre 2009; pertanto vengono a cessare tutti gli impegni derivanti da accordi eventualmente in precedenza stipulati tra le parti contraenti.

Per la disdetta o il tacito rinnovo, valgono le norme del contratto nazionale.

APPENDICE A

ISTITUZIONE DELLA BORSA LAVORO

Le parti firmatarie, sulla scorta di quanto previsto dall'articolo 114 del CCNL 20/05/2004, ai fini di una razionalizzazione del mercato del lavoro, per favorire l'occupazione e lo sviluppo del settore nella provincia di Messina, concordano di istituire, attraverso lo strumento della convenzione con i Centri per l'impiego, un'attività di supporto alla funzione di incontro domanda-offerta di lavoro costituendo presso la Scuola Edile uno sportello informativo al servizio delle imprese e dei lavoratori, con particolare riguardo:

- alla promozione e alla circolazione delle informazioni alle imprese e ai lavoratori del settore sulle opportunità lavorative e sulle offerte formative, con lo scopo di favorire l'incontro tra offerta e domanda di lavoro, anche mediante l'istituzione della banca del lavoro informatizzata, collegata alla Borsa lavoro, a cui affluiscono i curricula dei lavoratori e le offerte di lavoro delle imprese edili
- all'assistenza delle imprese in relazione ai fabbisogni formativi e occupazionali;
- all'orientamento della richiesta – offerta di lavoro dei lavoratori;
- alla predisposizione e attivazione degli standard minimi e delle misure atte a certificare i crediti formativi;
- all'orientamento al settore.

Le imprese in regola con la contribuzione contrattuale alla Cassa Edile, non appena il sistema informatico risulterà operativo, potranno consultare direttamente via Internet i curricula dei lavoratori in cerca di occupazione e pubblicare al contempo le proprie offerte di lavoro.

Le persone in cerca di lavoro potranno consultare gratuitamente le offerte di lavoro delle imprese aderenti alla Cassa Edile in modo da poter prospettare le proprie candidature.

Per poter raggiungere tali obiettivi, le parti impegnano l'Ente Scuola a definire percorsi formativi coerenti con le volontà espresse.

Le parti concordano che le imprese che formeranno personale mediante il ricorso all'Ente Scuola Edile godranno, per il singolo lavoratore assunto, di un rimborso forfetario da parte dell'Ente Scuola Edile che dovrà attivare un capitolo di spesa appositamente costituito all'interno del proprio bilancio.

APPENDICE B

SISTEMA EDILE

Le parti confermano, come fondamentale, la presenza degli enti paritetici per la migliore realizzazione degli obiettivi contrattuali del settore edile. Tali enti possono contribuire a garantire trasparenza e leale concorrenza tra gli operatori, a favore delle imprese e dei lavoratori.

Le parti convengono che, alla luce delle emergenti attribuzioni di legge e di sviluppo dei compiti contrattualmente previsti, occorra un intervento di razionalizzazione dell'uso delle risorse all'interno del sistema, migliorando i già buoni risultati ottenuti negli ultimi anni attraverso una politica di concertazione attuata negli organismi di gestione di Cassa Edile, Ente Scuola e CPT.

Le dette funzioni potranno essere meglio organizzate all'interno di un luogo di lavoro comune che, nel rispetto della diversità dei compiti attribuiti ai singoli organismi, migliori la funzionalità ed operatività di tutti i servizi destinati alla categoria.

Tale edificio dovrà contenere locali idonei allo svolgimento delle funzioni caratteristiche degli Enti, preferendo quella localizzazione che dia un segnale positivo nel senso della riqualificazione di un'area degradata del tessuto cittadino e che rappresenti elementi emblematici nel campo della sostenibilità edilizia, in modo da porsi come riferimento innovativo anche nello sviluppo delle nuove tematiche ambientali e del risparmio energetico.

L'obiettivo è quello della costruzione di un "Complesso dell'Edilizia" che diventi la "casa comune" degli operatori del settore, dando la possibilità di accrescere il ruolo del comparto edile nell'ambito della realtà provinciale, attraverso una presenza sempre più qualificata e propositiva del sistema degli enti paritetici ed interventi concordati all'interno di una seria politica di concertazione.

Le parti concordano di costituire una Commissione paritetica composta da 6 membri di cui 3 in rappresentanza dell'Ance Messina e 3 in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori. Tale Commissione avrà il compito di valutare le linee organizzative necessarie per la razionalizzazione della gestione del sistema degli enti paritetici, suggerire orientamenti tesi a

favorire un maggiore livello di collegamento e coordinamento funzionale degli Enti nel pieno rispetto della loro autonomia e delle prerogative statutarie e contrattuali di ciascuno di essi e di verificare tempi e modalità di realizzazione della costruzione del "Complesso dell'Edilizia" ove allocare gli uffici degli enti Paritetici e trasmettendoli agli organi di gestione di Cassa Edile, Ente Scuola e CPT per le conseguenti deliberazioni.